



R.G. TRIB. FED. n. 33/20

(Proc. Disc. P.A. 42/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Anna Cusimano - Presidente *ff.* Estensore

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Flavio Lunardon (Tessera FISE n. 2456/D)

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione depositato il 25 novembre 2020, la Procura Federale ha deferito il signor Flavio Lunardon innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), con l'aggravante *ex art.* 8, lett. a) R.G., per avere lo stesso aggredito, all'interno del Centro Ippico Il Girasole di Bassano del Grappa, una propria allieva, la signora Aurora Dal Moro, in data 12 giugno 2020, dentro il box del di lei cavallo, procurandole ferite lacerocontuse e frattura delle ossa nasali. All'atto di deferimento la Procura ha allegato, oltre ai verbali di audizione del Deferito, della signora Dal Moro e di persone informate dei fatti, la segnalazione da parte del CR Veneto del 30 giugno 2020 (da cui trae origine il deferimento), con cui lo stesso Comitato ha trasmesso un articolo di giornale del 29 giugno 2020 ("Rete Veneta") riportante i fatti di cui ci si occupa; nonché atto di querela presentato dalla signora Dal Moro alla Procura della Repubblica di Vicenza il 21 luglio 2020 nei confronti del signor Flavio Lunardon, e copia della cartella clinica di Pronto Soccorso del 12 giugno 2020;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per l'11 gennaio 2021 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art.* 83, lett. b) L. 27/2020 o, in alternativa, nelle ipotesi



ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f) L. 27/2020*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- il signor Flavio Lunardon si è costituito in giudizio nei termini, fornendo una versione dei fatti contrastante con quella fornita dalla Dal Moro: a differenza di quanto contestatogli, la signora Dal Moro si era procurata le lesioni al volto cadendo dapprima da cavallo (e restando staffata) e, successivamente, uscendo dal campo e in scuderia. Dichiarandosi estraneo ai fatti, ha chiesto in via principale il proprio proscioglimento e, in via subordinata, l'applicazione della misura alternativa ai sensi dell'art. 12 R.G.. Ha poi formulato istanza di prova per testi, indicando le signore Camilla Parolin, Roxana Rebeca Micu, Jasmine Lunardon, e chiesto di essere sentito; ha inoltre chiesto disporsi CTU medico legale al fine di accertare la compatibilità delle lesioni descritte nel referto di Pronto Soccorso con la ricostruzione dei fatti offerta dalla Dal Moro. Alla memoria ha allegato nota a firma dell'Incolpato, memoria difensiva *ex art. 367 c.p.p.* con istanza di valutazione di iscrizione di procedimento per reato di calunnia a carico della Dal Moro, depositata innanzi al Tribunale di Vicenza, e dichiarazioni di persone informate sui fatti;

- in vista dell'udienza la Procura Federale ha depositato note di trattazione nelle quali ha evidenziato l'incompatibilità della caduta riferita dal signor Lunardon con le lesioni certificate dal P.S. in atti, nonché – al contrario – la compatibilità di queste con la versione fornita dalla signora Dal Moro. Ha inoltre rilevato che la versione del Deferito fosse unicamente supportata dalla testimonianza della figlia Jasmine, da considerarsi inattendibile, atteso lo stretto rapporto di parentela. Concludendo per l'accertamento della responsabilità dell'Incolpato in relazione ai capi di cui all'atto di deferimento e per l'effetto, riconosciute le aggravanti di cui all'art. 8 lett. a) e b) R.G., l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per due anni e dell'ammenda di € 2.500,00;

- la Difesa del Deferito, con l'avv. Elena Dalla Costa, ha depositato nei termini note di trattazione, nelle quali ha rilevato l'assenza di riscontro probatorio della versione dei fatti fornita dalla signora Dal Moro, contrariamente a quella esposta dal Deferito, supportata da tre testimonianze. Con riferimento, in particolare, alla testimonianza della signora Jasmine Lunardon, la Difesa ha evidenziato come l'attendibilità della stessa non potesse essere aprioristicamente esclusa per la sola circostanza del vincolo di parentela (richiamando, in tal senso, Cass. Civ. n. 14706/2016), e ribadendone la concordanza con le altre testimonianze raccolte. Inoltre ha evidenziato la molteplicità delle versioni fornite dalla signora Dal Moro, e la compatibilità delle lesioni da questa riportate con le cadute sia da



cavallo che in scuderia. Insistendo nelle richieste, eccezioni e deduzioni formulate nella memoria difensiva, ha concluso per l'archiviazione del procedimento e, in subordine, per l'applicazione di una misura alternativa alla sanzione, *ex art* 12 R.G.;

- il Deferito ha depositato altresì dichiarazione autografa, nella quale ha reso la propria ricostruzione dei fatti, insistendo sulla mancata commissione dell'illecito ascrittogli e manifestando, in subordine, la disponibilità all'applicazione di una misura alternativa alla sanzione;
- all'udienza dell'11 gennaio 2021 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, esaminate le note di trattazione scritta, ha disposto l'inammissibilità dell'istanza di escussione dei testi formulata dalla Difesa del Deferito, in quanto non conforme al provvedimento di fissazione udienza; l'audizione del Deferito, come da istanza dallo stesso formulata; l'acquisizione agli atti del fascicolo del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Vicenza. Nell'ambito della facoltà riconosciuta al Tribunale dall'art. 55.1 R.G., ha altresì disposto l'audizione in modalità "da remoto" delle signore Camilla Parolin, Roxana Rebeca Micu e Jasmine Lunardon, nonché della signora Dal Moro. Rinviano all'udienza del 28 gennaio 2021, da svolgersi in modalità "da remoto";
- in data 21 gennaio 2021 la Difesa dell'Incolpato ha depositato gli atti del fascicolo del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Vicenza;
- all'udienza del 28 gennaio 2021 si è proceduto alle audizioni delle persone informate sui fatti, della signora Dal Moro e del Deferito. Le Parti hanno congiuntamente chiesto termine per conclusioni e repliche, che è stato concesso da questo Tribunale.
- Le Parti hanno depositato nei termini conclusioni e repliche.

CONSIDERATO CHE

- Preliminarmente si rileva che le istanze istruttorie di escussione testi formulate dalla Difesa del Deferito sono state dichiarate inammissibili, in quanto generiche e non circostanziate in appositi capitoli, come richiesto dall'art. 244 c.p.c., applicabile al processo sportivo in virtù del richiamo contenuto nell'art. 21.6 del Regolamento di Giustizia FISE.
- Sempre preliminarmente, in ordine all'eccezione – formulata dalla Procura Federale – di inattendibilità della testimonianza della signora Jasmine Lunardon, atteso lo stretto rapporto di parentela con il Deferito, coglie nel segno la Difesa del Lunardon, evidenziando come l'attendibilità



della teste non possa essere esclusa a priori per la sola circostanza del vincolo di parentela. Stabilisce, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, che *“non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi di inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti”* (cfr. Cass. Civ., III sez., 20 gennaio 2006 n. 1109; Cass. Civ., III sez., 24 maggio 2006 n. 12365; Cass. Civ., III sez., 21 febbraio 2011 n. 4242; Cass. Civ., II sez., 6 dicembre 2007 n. 25549; tutte conformi a Cass. Civ. III sez., 23 marzo 2016 n. 14706).

- Passando all’esame del merito, non è revocato in dubbio che la signora Dal Moro abbia riportato delle ferite nella giornata del 12 giugno 2020, presso il circolo ippico nel quale si allenava, come risulta da referto di P.S.. Sulla dinamica dei fatti che hanno determinato le ferite non vi è coincidenza nel racconto della Persona Offesa (d’ora in poi, per brevità, anche P.O.) e del Deferito.

- La ricostruzione posta alla base del deferimento è quella che emerge dal racconto della signora Dal Moro, diametralmente contrastante, come rilevato dalla stessa Procura Federale, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal signor Lunardon.

- All’esito della produzione in atti, e delle audizioni effettuate nel corso dell’udienza del 28 gennaio 2021, la versione dell’accaduto come fornita dal Deferito è risultata corroborata dalle dichiarazioni della signora Jasmine Lunardon, della signora Camilla Parolin e della signora Roxana Rebeca Micu (le prime due anche sentite da questo Tribunale), tutte presenti presso il C.I. il 12 giugno 2020 contestualmente alla P.O., che hanno confermato che la signora Dal Moro quella mattina è caduta in più occasioni, e che mai, nel tempo in cui è rimasta in scuderia, il signor Lunardon le si è avvicinato fuori dal campo di allenamento.

La versione fornita dalla signora Dal Moro, non in tutto coerente, è rimasta sprovvista di riscontri.

- Non può ragionevolmente affermarsi, allo stato della documentazione in atti, che le ecchimosi e i traumi documentati dal referto di P.S. non siano compatibili con la ricostruzione della dinamica delle cadute occorse alla signora Dal Moro, come confermata dalle persone presenti nel C.I. la mattina del 12 giugno 2020.



RITENUTO CHE

- Le risultanze probatorie allegate dalla Procura Federale non appaiono sufficienti a supportare la contestazione oggetto del deferimento;
- le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 93/2017, hanno ribadito che *“all’interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l’organo giudicante non può spingersi fino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l’adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon diritto, far discendere dal fatto che, se l’accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell’ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall’art. 2, comma 3, CGS CONI. A conforto di tale orientamento, appare necessario fare ricorso al principio di valutazione probatoria espressamente previsto dall’art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping e considerato ormai acquisito come principio generale immanente all’ordinamento sportivo. In sostanza, nell’accertare una violazione disciplinare, l’organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)”*;
- nella fattispecie in esame gli elementi allegati dalla Procura Federale non appaiono coerenti con lo *standard* probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia, dal momento che si esauriscono nella dichiarazione della P.O. e nel referto di P.S.;
- la Difesa del signor Lunardon, per contro, ha contestato l’impianto accusatorio, producendo dichiarazione di tre testimoni che hanno confermato la ricostruzione compiuta dal Deferito.
- L’ulteriore circostanza, pacifica e documentata dal referto di Pronto Soccorso, delle lesioni della signora Dal Moro, non risulta incompatibile con la versione dell’accaduto fornita dal signor Lunardon e dalle testimoni.



- Alla luce di quanto rappresentato non sussistono adeguate e sufficienti risultanze probatorie che consentano al Collegio un confortevole convincimento in ordine alle circostanze contestate dalla Procura Federale al Deferito.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE

RIGETTA

il deferimento della Procura Federale per carenza di prova.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 12 febbraio 2021.

Presidente *f.f.* Estensore: *f.to* Avv. Anna Cusimano

Componente Relatore: *f.to* Avv. Pierfrancesco Viti

Componente: *f.to* Avv. Simone Colla